

COMUNE DI SUELLI

Provincia di Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4

OGGETTO: Scuola civica di Musica "Città di Suelli"2019- Modifica al Regolamento generale e allo Statuto.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di marzo alle ore 19:08 in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Piredda Alessandro	CONSIGLIERE		X
Cordeddu Loredana	CONSIGLIERE	X	
Artizzu Roberto	CONSIGLIERE	X	
Lecis Mauro Andrea	CONSIGLIERE	X	
Tatti Nicola	CONSIGLIERE	X	
Matza Giorgio Ignazio	CONSIGLIERE	X	
Masala Riccardo	CONSIGLIERE	X	
Cannas Massimo	CONSIGLIERE		X
Tronci Elio	CONSIGLIERE		X
Pisano Moreno	CONSIGLIERE		X
Lai Serenella	CONSIGLIERE		X
Pitzalis Giorgio	CONSIGLIERE		X
TOTALE		7	6

e con la partecipazione del Segretario Comunale Copersino Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 01/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamate:

- ✚ la Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 28 recante “Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica”;
- ✚ la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/24 del 20/03/2012 recante “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica. L.R. 22.8.1990 . 40, art. 19, comma 1. UPB S05.04.003, Pos. Fin. SC05.0904”;
- ✚ la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/3 del 15/10/2012 e gli Allegati recante Integrazione della Delibera .G.R. n. 12/24 del 20 marzo 2012 recante “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica.(L.R. 22.8.1990 n. 40, art. 19, comma 1)” e Linee guida per la rilevazione dei dati;
- ✚ la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1652 REP n. 1392 del 17/10/2012 - L.R. 15.10.1997, n. 28 - Contributi ai Comuni, singoli e associati per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica. Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15 ottobre 2012. Approvazione “Modulo rilevazione dei dati”;
- ✚ la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/18 del 26/05/2015 - Modifiche ai criteri di cui all’Allegato A della Delib.G.R. n. 41/3 del 15 ottobre 2012;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Suelli n. 31 del 30.09.2013 con cui si è approvato lo Statuto e il Regolamento della scuola civica di Musica di Suelli “Città di Suelli”;

Rilevato necessario rettificare la deliberazione del C.C. n. 31 del 30.09.2013 con cui sono stati approvati lo statuto e il regolamento Comunale che necessitano di essere modificati e aggiornati alla luce delle nuove disposizioni regionali relative al finanziamento per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica, delle nuove adesioni alla scuola civica da parte dei Comuni aderenti, e dando atto che il Comune di Assemini negli ultimi anni non ha confermato la volontà di aderire alla gestione in forma associata alla scuola civica di musica, con il Comuni di Suelli, Pimentel, Gesico, Guasila e Selegas.

Viste le seguenti deliberazioni:

- ✚ Deliberazione del Consiglio Comunale di Pimentel n. 26 in data 15.10.2013;
- ✚ la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gesico n. 20 in data 04.08.2014;
- ✚ la Deliberazione del Consiglio Comunale Guasila n. 30 in data 30.09.2014;
- ✚ la Deliberazione del Consiglio Comunale Selegas n. 31 in data 19.10.2016;

con cui i predetti Comuni hanno espresso la volontà di perseguire l’istituzione e la gestione in forma associata della scuola civica di musica, al fine di concorrere alla diffusione sull’intero territorio dei comuni associati dell’istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale e intellettuale dei giovani residenti nell’ambito territoriale dei comuni interessati, attraverso la forma associativa della convenzione, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l’avviso pubblico pubblicato dalla R.A.S per la presentazione delle domande relative alla concessione dei contributi a favore delle scuole civiche di musica per l’anno accademico 2018/2019 - Pubblicazione online:05/03/2018 -Scadenza:03/04/2018 13:00;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2018 del 12.03.2018 si approvava la richiesta di contributo da inoltrare alla Regione, al fine di concorrere all'ottenimento del finanziamento, per l'anno scolastico 2018/2019, per il funzionamento della scuola civica di musica;

Richiamate:

- ✚ - la richiesta di finanziamento per il funzionamento della scuola civica di musica "Città di Suelli" anno scolastico 2018/2019 trasmessa alla Regione Autonoma Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Servizio spettacolo, sport, editoria e informazione, con nota prot. 1024/2018 del 16.03.2018 con specifico Piano Finanziario recante la previsione complessiva della spesa stimata in euro 62.500,00;
- ✚ - la nota RAS prot. 22355 del 10.12.2018, protocollata in arrivo presso il Comune di Suelli in data 11.12.2018 prot. 4364/2018, con la quale si comunica che con Deliberazione n. 58/16 del 27.11.2018, è stato approvato il programma degli interventi relativi alla concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole civiche di musica per l'anno scolastico 2018/2019 e che al Comune di Suelli è stato assegnato un contributo pari ad € 50.000,00;

Dato atto che tale contributo rappresenta l'80% dell'importo complessivo minimo di € 62.500,00 delle spese di funzionamento per l'anno scolastico di riferimento e dato atto altresì che ai Comuni aderenti la scuola civica di musica "Città di Suelli" è fatto obbligo di concorrere a tali spese con una quota parte di almeno il 20% ossia fino ad un minimo di € 12.500,00 necessario al raggiungimento della spesa minima indispensabile per l'anno scolastico 2018/2019;

Vista la deliberazione della G.M n°98 del 12.12.2018 avente in oggetto: L.R. n. 28/1997 e ss.mm.ii. "Interventi a favore della istituzione e funzionamento delle scuole civiche di musica". Scuola civica di musica "Città di Suelli". Anno scolastico 2018/2019. Accettazione contributo regionale;

Considerato che il Comune di Suelli non ha la possibilità di rideterminare le spese per "Enti, agenzie e organismi comunque denominati" e che una nuova eventuale istituzione si configurerebbe inevitabilmente come nuovo costo in violazione dell'art. 9 comma 6 del D.L. 95/2012;

Valutato che, in attesa che la Regione Sardegna recepisca la norma in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dell'art. 24-bis del D.L. 95/2012, risulta maggiormente funzionale la gestione diretta della scuola civica di musica;

Dato atto che l'art. 4 comma 6 del D.L. 95 del 06.07.2012 convertito con modificazioni ed integrazioni con L. n. 135 del 07.08.2012 prevede che dal 01.01.2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato, di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono esclusi gli enti e le associazioni operanti nel campo dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Suelli ha intrapreso diverse iniziative di promozione culturale per contribuire alla crescita civile, sociale, culturale e turistica del Comune;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dello statuto e regolamento generale della Scuola Civica di Musica "Città di Suelli" coerente con le scelte politiche amministrative sopra evidenziate;

Delibera n. 4 del 29/03/2019

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi dal responsabile dell'Ufficio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con votazione palese favorevole unanime

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di confermare la volontà di gestire il servizio di istruzione musicale, come derivante dall'attività della la Scuola Civica di Musica "Città di Suelli" in forma associata fra i Comuni di Suelli, Pimentel, Gesico, Guasila e Selegas, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Di esprimere la volontà, quale scelta politica amministrativa, di assumere il servizio di istruzione musicale garantito dalla Scuola Civica di Musica "Città di Suelli" quale attività doverosa e pertanto rientrante nella tipologia dei servizi di interesse generale secondo la normativa comunitaria ed in particolare quale servizio pubblico locale qualificandolo, peraltro, privo di rilevanza economica al fine di soddisfare in modo continuativo ad obiettive esigenze della collettività;

Di individuare, per garantire il funzionamento e le attività della Scuola Civica di Musica "Città di Suelli", la forma di gestione diretta e di dare atto che la copertura finanziaria è stabilita nei limiti del contributo regionale;

Di approvare lo Statuto della Scuola Civica di Musica "Città di Suelli" che composto da n. 13 articoli, è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

Di approvare il Regolamento Generale della Scuola Civica di Musica "Città di Suelli" che composto da n. 24 articoli, è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);

Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente atto ai comuni associati al fine dell'approvazione dello statuto e del Regolamento generale della Scuola Civica di Musica "Città di Suelli" nelle proprie sedi comunali;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese favorevole unanime

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Allegati:

- A. Nuovo Statuto della Scuola Civica di Musica "Città di Suelli";
- B. Nuovo Regolamento Generale della Scuola Civica di Musica "Città di Suelli".



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

**STATUTO DELLA
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
“CITTA’ DI SUELLI”**



INDICE

TITOLO I

CONFIGURAZIONE GIURIDICA – FINALITA’ – PARTECIPAZIONE E MEZZI	2
Art. 1 - Configurazione giuridica	2
Art. 2 - Partecipazione	2
Art.3 - Finalità	3
Art.4 - Ammissione alla Scuola	3
Art.5 – Mezzi finanziari e patrimoniali	3

TITOLO II

ORGANI DELLA SCUOLA – FUNZIONAMENTO	3
Art. 6 - Organizzazione e gestione della Scuola	3
Art. 7 - Organi della Scuola	4
Art. 8 - Il Direttore della Scuola	4
Art. 9 - Composizione e durata del Consiglio Scolastico	4
Art.10 - Competenze del Consiglio Scolastico	4
Art.11 - Collegio dei Docenti – Collaboratori	5
Art.12 - Assemblea dei Genitori e degli Allievi	5
Art.13 - Disposizioni transitorie e finali	5

STATUTO

TITOLO I CONFIGURAZIONE GIURIDICA - FINALITA' - PARTECIPAZIONE E MEZZI

Art.1) - Configurazione giuridica

1. La Scuola Civica Musicale, "Città di Suelli", è una struttura culturale permanente di istruzione musicale, senza finalità di lucro, aperta alla partecipazione e al servizio della comunità dei Comuni di Suelli, Pimentel Guasila, Gesico, Selegas, e ai comuni che vorranno successivamente aderire e ad eventuali collaborazioni interistituzionali con Istituzioni scolastiche pubbliche.

2. La scuola civica deve rispettare i requisiti minimi di funzionamento di cui all'allegato A e B della deliberazione G.R. N°41/3 DEL 15.10.2012.

3. Per volontà delle Amministrazioni aderenti, l'istruzione musicale, come scaturente dalle attività prevalenti e collaterali della Scuola Civica di Musica, è qualificata servizio pubblico locale privo di rilevanza economica secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4. La Scuola ha sede nel Comune di Suelli, che provvede a fornire locali idonei, ma anche i comuni aderenti dovranno provvedere a reperire spazi adeguati allo svolgimento delle lezioni e attività.

Art.2) - Partecipazione

1. Il Comune di Suelli, quale promotore e fondatore, è deputato a svolgere le funzioni di Comune Capofila ed Ente Titolare.

2. I Comuni interessati alla gestione associata del predetto servizio pubblico locale possono aderire stipulando apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La convenzione tra i Comuni stabilisce, oltre le finalità previste dal presente Statuto, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art.3) - Finalità

1. La Scuola ha lo scopo di diffondere, nelle Comunità locali, l'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e per il rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti nel territorio. In particolare la Scuola avrà lo scopo di:

a) diffondere, integrando l'offerta formativa delle altre Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale;

b) offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali operanti nel territorio o che dovessero

formarsi, e capace altresì di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori, anche presso i Conservatori musicali o Istituti parificati

c) prevenire e contrastare situazioni di disagio ed emarginazione e di favorire processi di integrazione d) offrire ai propri allievi e al corpo docente la partecipazione a corsi di aggiornamento, a concorsi di esecuzione e/o scambi culturali in Italia e all'Estero;

e) rafforzare e qualificare ulteriormente i gruppi musicali e corali espressi dalle Associazioni locali;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni musicali, spettacoli, convegni, seminari e stages formativi.

2. La scuola si propone l'obiettivo di offrire un servizio stabile, programmato sulla base della domanda di istruzione musicale proveniente particolarmente dal mondo giovanile e dall'associazionismo culturale, idoneo a garantire percorsi formativi sistematici e qualificati con il metodo del rigore didattico.

3. I servizi della Scuola sono prioritariamente rivolti alle persone residenti nei Comuni associati, agli alunni delle scuole pubbliche aderenti ad iniziative di collaborazione interistituzionale e a chi desiderasse partecipare. La scuola opera nell'ambito degli indirizzi programmatici definiti dagli organi istituzionali di detti Enti.

Art.4) - Ammissione alla Scuola

1. Le modalità di ammissione e di dimissione degli allievi, nonché le modalità di funzionamento dei servizi scolastici sono stabilite nel regolamento generale della Scuola approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati.

Art.5) - Mezzi finanziari e patrimoniali

1. La Scuola viene dotata di mezzi e personale idonei per il proprio funzionamento, nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse:

a) i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna ai Comuni ai sensi della L.R. 15.10.1997 n. 28 avvengono nel seguente modo: Finanziamento Regionale 80% e compartecipazione comunale 20% quale quota minima spese di funzionamento;

b) le quote di partecipazione dei Comuni aderenti, sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e condivise con i comuni associati in relazione all'ammontare del Contributo Regionale concesso e in proporzione al numero dei corsi attivati;

c) eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici o privati, a sostegno dell'attività della Scuola o per servizi resi dalla stessa;

d) le quote di iscrizione versate dagli allievi.

2. Il Comune di Suelli è proprietario del patrimonio messo a disposizione della Scuola, consistente in tutti i beni mobili inventariabili che sono ed entreranno a far parte della dotazione strumentale della medesima.

3. Il Regolamento Generale della Scuola può prevedere, limitatamente a brevi periodi di tempo e disciplinandola adeguatamente, la concessione in comodato d'uso di strumenti musicali o altro materiale alle Associazioni che li richiedessero per lo svolgimento di iniziative di particolare valore sociale e culturale.

TITOLO II ORGANI DELLA SCUOLA E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 6) - Organizzazione e gestione della Scuola

1. Il Comune di Suelli esercita le funzioni ed i compiti che ad esso spettano in forza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali e della convenzione fra gli enti associati, detiene la responsabilità di controllo gestionale, amministrativo e patrimoniale in relazione ai beni posseduti o affidati alla Scuola Civica di Musica.

2. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma precedente il Comune capofila individua e nomina il Responsabile della Scuola Civica di Musica nei rapporti con l'Amministrazione Regionale, che assume la funzione di soggetto gestore del servizio.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Scuola è gestita ed organizzata nella forma diretta secondo la vigente normativa regionale afferente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sulla base di apposita convenzione. con la partecipazione di soggetti in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica Amministrazione con i requisiti stabiliti dall'art 80 del D.lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo, in particolare Enti pubblici e privati, associazioni che perseguono finalità non lucrative e statutarie attinenti e congruenti con la diffusione della musica e della cultura;

4. Il Contratto di Servizio o la Convenzione di cui al precedente comma 3, specifica, tra l'altro, gli indirizzi e le modalità di controllo spettanti al Comune Capofila, la durata dell'affidamento, i livelli qualitativi d'erogazione e di professionalità del corpo docente, del direttore artistico e dei collaboratori amministrativi.

In particolare la convenzione dispone gli obblighi di servizio del soggetto gestore tra i quali:

a) l'attività di programmazione annuale dell'attività della Scuola garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

b) la cura e la responsabilità delle procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività della Scuola.

c) il regolare funzionamento degli organi della Scuola;

d) la redazione della relazione annuale sul rendiconto consuntivo della gestione da trasmettere agli organi istituzionali dei Comuni associati;

e) la collaborazione alla redazione degli indirizzi di programmazione didattica, cui deve attenersi l'attività dei docenti, sulla base di una documentata proposta del Direttore della Scuola;

f) la programmazione e la gestione delle iniziative culturali e dei saggi musicali, sulla base di una proposta del Direttore della Scuola.

g) la riscossione delle quote di iscrizione degli allievi secondo le tariffe definite annualmente dalle Amministrazioni Comunali;

h) la redazione e la pubblicazione dei bandi di selezione per la nomina dei docenti-collaboratori nei casi di apertura di nuovi corsi o per eventuali cessazioni di rapporti di collaborazione;

i) l'adozione della carta dei servizi, sulla base del regolamento generale approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati;

Art.7) - Organi della Scuola

1. Ferme restando le prerogative ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e Regolamenti Comunali spettanti al Comune di Suelli quale titolare della funzione e del servizio, nonché dei compiti gestionali ed organizzativi del soggetto gestore di cui al precedente art. 6, sono organi della Scuola:

a) Il Direttore Artistico;

b) Il Consiglio Scolastico;

c) Il Collegio dei Docenti - Collaboratori;

d) L'Assemblea dei Genitori e degli Allievi.

2. I predetti organi operano e si riuniscono nei locali sede della Scuola.

3. Le funzioni espletate dai vari componenti del Consiglio Scolastico e dell'Assemblea dei Genitori e degli Allievi e la loro partecipazione agli organi sono volontarie e gratuite.

Art.8) - Il Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico della Scuola è il responsabile dell'organizzazione, della didattica e dell'andamento della Scuola, nonché della preparazione artistica delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali in programma secondo quanto previsto dal Regolamento Generale della Scuola.

Il Direttore è nominato dal soggetto gestore di cui al precedente art. 6 che, partecipando all'organizzazione e gestione della Scuola, assume gli oneri conseguenti. Il soggetto gestore effettua la nomina sulla base dei titoli accademici, di documentati requisiti professionali e del curriculum artistico.

Il Direttore convoca e presiede, fuori dagli orari delle lezioni, il Collegio dei Docenti, ne coordina il lavoro di programmazione didattica e cura la trasmissione dei deliberati al Soggetto Gestore ed al Responsabile della Scuola Civica di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il Direttore redige annualmente la propria relazione sui risultati dell'attività didattica ed artistica della Scuola, che invia al soggetto gestore di cui al precedente art. 6, per essere allegata alla Relazione finale sull'andamento della Scuola da proporre in approvazione ai Consigli Comunali dei Comuni associati.

Art. 9 Composizione e durata del Consiglio Scolastico

1. Il soggetto gestore di cui al precedente art. 6 deve garantire la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Scolastico, ai fini della più ampia condivisione delle scelte organizzative e gestionali da attuare, composto da:

a) due rappresentanti del Comune capofila;

b) un rappresentante di ciascuno dei Comuni associati;

c) il Direttore Artistico;

d) un rappresentante del collegio dei docenti;

e) due rappresentanti degli studenti eletti con votazione segreta estesa a tutti gli allievi ammessi ai corsi;

f) due rappresentanti dei genitori degli allievi da essi stessi eletti con voto segreto;

2. Il Consiglio Scolastico resta in carica un quadriennio. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un componente, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il componente sostituito.

3. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

4. La decadenza è pronunciata dal medesimo Consiglio Scolastico che ne dà immediata comunicazione all'Ente o all'Organo che ha proceduto alla nomina.

Art.10) - Competenze del Consiglio Scolastico

1. Il Consiglio Scolastico della Scuola è organo di garanzia della Scuola. Nell'ambito degli indirizzi programmatici dettati dal Comune capofila, come definiti dalle Amministrazioni dei Comuni associati nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie, esprime parere motivato in merito agli obiettivi ed ai programmi da attuare proposti dal soggetto gestore di cui al precedente art. 6.

2. Il Consiglio Scolastico verifica la rispondenza dei risultati dell'attività gestionale della Scuola alla programmazione, previa analisi dell'apposita relazione annuale predisposta del gestore della scuola, comunicando i risultati alle Amministrazioni dei Comuni associati.

3. Il Regolamento Generale disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio Scolastico.

Art.11 - Collegio dei Docenti – Collaboratori

1. Il Collegio dei Docenti-Collaboratori è composto da tutti i collaboratori all'insegnamento della Scuola ed è presieduto dal Direttore della Scuola.

Il Collegio dei Docenti-Collaboratori elegge al suo interno, a maggioranza, un Vicedirettore ed un Segretario dell'Assemblea.

Il Vicedirettore sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Collegio dei Docenti – Collaboratori:

a) delibera la proposta di organizzazione interna e sulla didattica della Scuola da proporre al soggetto gestore di cui al precedente art. 6 e formula i criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti ai corsi, l'articolazione dell'orario delle lezioni;

b) delibera il calendario scolastico riferendolo a quello della Scuola pubblica e, ai fini della valutazione intermedia degli allievi, stabilisce la ripartizione dell'anno scolastico in trimestri o in quadrimestri;

c) programma l'azione educativa e formativa in conformità alle finalità statuite e nell'ambito degli indirizzi adottati dal Comune Capofila;

d) adegua, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, i programmi degli insegnamenti impartiti alle specifiche esigenze della realtà culturale locale;

e) stabilisce il calendario delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi e degli esami finali, nonché la formazione delle relative Commissioni.

Art.12) - Assemblea dei Genitori e degli Allievi

1. L'Assemblea dei Genitori e degli Allievi si configura come occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola in funzione della formazione musicale ed artistica e dell'organizzazione degli eventi culturali da essa programmati.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria per provvedere all'elezione con procedure separate dei rappresentanti dei Genitori e degli Allievi nel Consiglio Scolastico, come previsto nel regolamento interno della Scuola.

3. La riunione in seduta straordinaria dell'Assemblea può essere richiesta al Direttore Artistico, che l'autorizza, sulla base di uno specifico ordine del giorno sottoscritto da almeno il 10% di ciascuna delle due componenti.

4. I lavori dell'Assemblea sono regolarmente verbalizzati. Qualora i lavori si concludano con l'approvazione di un Ordine del Giorno recante istanze agli altri Organi della Scuola, il documento sarà consegnato al Direttore Artistico che ne curerà l'inoltro.

Art.13) - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto è approvato ed entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni associati per la gestione del Servizio della Scuola Civica Musicale intercomunale.

Integra e completa le disposizioni del presente statuto il Regolamento generale della Scuola.



COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO GENERALE
DELLA
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
“CITTA’ DI SUELLI”



INDICE

TITOLO I

FINALITA' - EFFICACIA - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	3
Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento	3
Art. 2 - Efficacia ed economicità	3
Art. 3 - Partecipazione dei cittadini	3

TITOLO II

OFFERTA FORMATIVA – ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DIDATTICA	3
Art. 4 - Offerta formativa	3
Art. 5 - Organizzazione e attività didattica	3
Art. 6 - Principi operativi dell'attività didattica	3

TITOLO III

CORSI - DISCIPLINE MUSICALI - ESAMI	4
Art. 7 – Corsi	4
Art. 8 - Programmi ed esami	5

TITOLO IV

MODALITA' E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA	5
Art. 9 - Modalità di iscrizione	5
Art. 10 - Condizioni di iscrizione e frequenza	5
Art. 11 - Rinunce e rimborsi	6

TITOLO V

DISCIPLINA - ONERI A CARICO DEGLI ALLIEVI - REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI	6
Art. 12 - Disciplina, obblighi e divieti	6
Art. 13 - Oneri a carico degli Allievi. Borse di studio ed agevolazioni	6

Art. 14 - Registrazione delle lezioni e delle presenze	6
TITOLO VI	
ORGANI DELLA SCUOLA - FUNZIONAMENTO	7
Art. 15 - Organi della Scuola	7
Art.16 - Il Consiglio Scolastico	7
Art. 17 - Direttore Artistico	7
Art.18 - Funzionamento del Collegio dei Docenti - Collaboratori	7
Art. 19 - L'Assemblea di studenti e genitori	8
TITOLO VII	
SELEZIONE DEL PERSONALE	8
Art. 20 - Docenti - Collaboratori – Selezione	8
TITOLO VIII	
SEGRETERIA - FUNZIONAMENTO	
Art.21 – Segreteria della Scuola	8
TITOLO IX	
CARTA DEI SERVIZI E NORME FINALI	
Art.22 – Carta dei Servizi	9
Art.23 – Norme finali e transitorie	9

REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO I FINALITA' - EFFICACIA - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività della Scuola Civica di Musica "Città di Suelli", in funzione dei bisogni culturali della popolazione.
2. La Scuola Civica di Musica ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura musicale nei comuni che vi partecipano e nel territorio locale, attraverso l'offerta di un adeguato percorso formativo in ambito musicale e strumentale e tramite l'organizzazione di eventi musicali.

Art. 2 - Efficacia ed economicità

1. La struttura organizzativa della Scuola ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi definiti dai Comuni aderenti, secondo criteri d'economicità e d'equilibrio tra risorse ed interventi.

Art. 3 - Partecipazione dei cittadini

1. La Scuola di Musica favorisce la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e l'accesso agli atti, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e delle disposizioni adottate dal Comune in materia di trasparenza dell'attività amministrativa. Per tutelare il proprio interesse alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione con la Scuola di Musica, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, osservazioni ed ottenere informazioni e presentare reclami.

TITOLO II OFFERTA FORMATIVA – ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 4 - Offerta formativa

1. La Scuola civica di musica, con la partecipazione di tutte le sue componenti, predispone il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della Scuola ed esplicita la sua progettazione educativa ed organizzativa.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali e educativi della Scuola e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti-Collaboratori di cui all'art. 11 dello Statuto sotto il coordinamento del Direttore Artistico, sulla base degli indirizzi generali per le attività della Scuola e delle scelte generali di gestione e d'amministrazione definiti dal Consiglio Scolastico.

Art. 5 - Organizzazione e attività didattica

1. L'organizzazione didattica della Scuola si articola in alcuni principali settori: la propedeutica e la formazione musicale di base; i corsi regolari strumentali e vocali; i corsi che preparano ad uno studio professionale; il settore dei corsi amatoriali; il settore delle tradizioni popolari.

Il piano didattico della scuola è così strutturato:

- a) Musica e gioco: corso per i bambini dai 3 ai 5 anni
- b) Propedeutica: lezioni collettive su due livelli dai sei ai dieci anni
- c) Biennio formativo: per i ragazzi dai nove ai quattordici anni
- d) Biennio orientativo: per gli studenti che hanno già competenze strumentali
- e) Corsi amatoriali: per gli studenti del livello iniziale dai 16 anni in poi.
- f) Triennio di specializzazione: per gli studenti che approfondiscono lo studio strumentale
- g) Corsi superiori: seguono le indicazioni dei programmi ministeriali ad indirizzo professionale

Art. 6 - Principi operativi dell'attività didattica

1. La Scuola, per il tramite del soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto, per garantire la formazione dell'allievo applica il principio della continuità didattica secondo il percorso formativo prescelto, temperando le esigenze dell'allievo con il calendario scolastico.

2. In caso di mancata effettuazione della lezione per motivi imputabili alla Scuola, agli allievi sarà comunque garantito il recupero delle ore di lezione anche tramite l'individuazione di un supplente. Non è ammesso il recupero delle lezioni per assenze imputabili a esigenze dell'allievo.

3. L'Amministrazione comunale capofila si riserva la facoltà di istituire una Commissione Ispettiva composta da soggetti di provata esperienza nella specifica materia musicale con il compito di verificare l'efficacia didattica del docente in caso di elevato tasso d'abbandono degli allievi di una classe.

4. Nell'ipotesi in cui la commissione ispettiva - in contraddittorio con il docente interessato - accerti la mancanza d'efficacia didattica di un insegnante, il gestore adotta gli opportuni provvedimenti.

TITOLO III CORSI - DISCIPLINE MUSICALI - ESAMI

Art. 7 - Corsi

La Scuola di Musica prevede nel Piano dell'Offerta Formativa corsi di strumento, canto, materie complementari e tradizioni popolari tra le seguenti:

1) DISCIPLINE AD INDIRIZZO CLASSICO:

CANTO LIRICO
CANTO CORALE
CHITARRA CLASSICA
CLARINETTO
CORNO
EUPHONIUM
FLAUTO
OBOE
MUSICOTERAPIA
PERCUSSIONI CLASSICHE
PIANOFORTE CLASSICO
SASSOFONO
TROMBA
TROMBONE
TUBA
VIOLINO

2) DISCIPLINE AD INDIRIZZO MODERNO:

BASSO ELETTRICO
BATTERIA
CHITARRA ELETTRICA
EDUCAZIONE VOCALE E CANTO MODERNO
INFORMATICA MUSICALE
MUSICA JAZZ
MUSICA SPERIMENTALE E CONTEMPORANEA
PIANOFORTE MODERNO/JAZZ

3) DISCIPLINE COMPLEMENTARI:

ARMONIA
CORO DI VOCI BIANCHE
DIREZIONE E STRUMENTAZIONE
GUIDA ALL'ASCOLTO DELLA MUSICA
MUSICA D'INSIEME
ORCHESTRA PROPEDEUTICA
PROPEDEUTICA MUSICALE
STORIA DELLA MUSICA
TEORIA E SOLFEGGIO

4) TRADIZIONI POPOLARI:

CANTO CAMPIDANESE

Art. 8 - Programmi ed esami

Le Commissioni per gli esami di passaggio e di conferma, così come le Commissioni per gli esami di ammissione, sono formate dal Direttore Artistico della Scuola, che le presiede, dal docente della materia del corso e da un secondo docente anche titolare di altro insegnamento.

Durante il corso di studi l'allievo potrà sostenere liberamente gli esami per l'ammissione al Conservatorio musicale, dandone semplice comunicazione al proprio docente.

TITOLO IV MODALITA' E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA

Art. 9 - Modalità di iscrizione

1. La Scuola pubblicizza, con le modalità ritenute più opportune, l'apertura delle iscrizioni e le relative modalità. L'anno scolastico ha durata minima effettiva di otto mesi. Possono essere previsti anche corsi estivi in particolare per gli allievi in procinto di sostenere esami.

2. Nelle ipotesi di limitata disponibilità di posti per ogni singola disciplina o di mancata istituzione di classi aggiuntive, tali da comportare l'impossibilità d'accoglimento di tutte le richieste d'iscrizione, il Direttore Artistico, d'intesa con il soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto, può prevedere un numero chiuso d'allievi, determinando le modalità d'ammissione a tali corsi. Sarà comunque assicurata la precedenza agli allievi già iscritti all'anno scolastico precedente, mentre per gli esuberanti saranno costituiti elenchi di riserva.

3. Gli allievi appartenenti alla fascia d'età stabilita per l'iscrizione a Propedeutica o al Biennio formativo, che risultano in possesso di competenze già acquisite o di spiccate attitudini musicali, possono essere ammessi - previo esame - ad un successivo livello di corso. Per l'ammissione ai corsi di strumento, la Scuola, si riserva di effettuare prove d'accesso per verificare il livello delle competenze dell'allievo.

4. La Scuola offre, inoltre, ai già diplomati la possibilità di iscriversi come tirocinanti per la durata di due anni, alle lezioni di strumento.

5. E' possibile l'iscrizione gratuita alla Scuola, (canto corale) previa disponibilità del docente titolare della classe, per gli uditori e per i giovani musicisti disposti a collaborare con le attività di musica d'assieme ed orchestra. La Scuola inoltre può, per ogni anno scolastico, concedere l'esenzione parziale oppure totale dal pagamento delle quote d'iscrizione, ad un numero massimo di otto allievi maggiorenni che all'atto dell'iscrizione si rendano formalmente disponibili a prestare la propria opera volontaria a sostegno delle attività di promozione e d'organizzazione degli eventi musicali.

Art. 10 - Condizioni di iscrizione e frequenza

1. La quota di iscrizione è stabilita con deliberazione di Giunta comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, su proposta del soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione della Scuola.

2. Gli allievi ammessi devono corrispondere al momento dell'iscrizione la quota. Il mancato pagamento della quota entro i termini comunicati dalla Segreteria della Scuola, può comportare l'applicazione di penali come stabilite dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle quote.

3. La Giunta Comunale può definire il versamento delle quote di iscrizione anche in maniera rateale.

4. Gli allievi che intendono confermare la frequenza al successivo anno scolastico dovranno dimostrare l'effettivo versamento delle quote e delle eventuali penali per ritardato pagamento delle rate relative all'anno scolastico precedente. In caso contrario l'iscrizione resta preclusa.

5. Nel caso di più membri della stessa famiglia iscritti alla Scuola, potranno essere applicati sconti il cui importi sono determinati con delibera di Giunta Comunale.

Art. 11 - Rinunce e rimborsi

1. L'eventuale rinuncia all'iscrizione deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria. Solo in questo caso l'allievo sarà rimborsato.

2. In caso di assenza ingiustificata ad almeno tre lezioni consecutive, la segreteria si riserva la facoltà di chiedere conferma scritta alla frequenza ai corsi. La mancata risposta scritta entro i successivi cinque giorni

comporterà il ritiro d'ufficio dell'allievo assente e l'assegnazione della relativa lezione al primo della lista degli allievi iscritti con riserva.

4. Per gli iscritti al doppio strumento è consentito il ritiro sia dal corso principale che da quello secondario. Nel primo dei due casi la materia aggiuntiva si trasforma in materia principale senza diritto al rimborso della quota versata all'atto dell'iscrizione.

TITOLO V DISCIPLINA - ONERI A CARICO DEGLI ALLIEVI – REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI

Art. 12 - Disciplina, obblighi e divieti

Il contegno degli Allievi dovrà ispirarsi alla massima correttezza ed alla più rigorosa disciplina durante le lezioni, le riunioni, le esercitazioni e gli intervalli. La condizione del migliore andamento dell'attività scolastica è perseguita con la rigorosa cura della disciplina.

Gli Allievi sono tenuti ad uniformarsi a tutte le prescrizioni di comportamento adottate nella Scuola ed a quelle emanate dal Direttore per il migliore andamento dell'attività scolastica.

Gli allievi devono rispettare la massima puntualità fin dal primo giorno delle lezioni. La non presentazione all'inizio del corso comporterà, superato il ritardo di due settimane senza che ricorra un grave e giustificato motivo, la decadenza e la sostituzione con altro allievo.

Le trasgressioni degli Allievi alle disposizioni impartite potranno produrre le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale del Direttore;
- b) ammonizione scritta del Direttore;
- c) sospensione temporanea dell'Allievo dalla frequenza, comminata dal Direttore;
- d) espulsione definitiva dell'Allievo, comminata dal Collegio dei Collaboratori.

Il provvedimento di espulsione definitiva può essere impugnato presentando ricorso in via gerarchica al Responsabile della Scuola del Comune Capofila da presentarsi entro 30 giorni dalla data della notifica.

Il Responsabile della Scuola del Comune Capofila assumerà le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sentendo nel merito della questione l'Allievo ed il Collegio dei Docenti- Collaboratori ed acquisendo il parere del Consiglio Scolastico.

Gli Allievi, individualmente o in gruppo, partecipano gratuitamente a prove, esecuzioni, concerti o altri eventi organizzati dalla Scuola o ai quali la stessa partecipa.

Art. 13 - Oneri a carico degli Allievi. Borse di studio ed agevolazioni

Gli allievi provvedono altresì, a loro spese, all'acquisto degli strumenti personali e dei libri di testo.

I Comuni potranno programmare, a beneficio degli studenti residenti nel proprio territorio, specifiche agevolazioni finalizzate al contenimento del costo delle quote di accesso al servizio della Scuola.

Per gli studenti provenienti da famiglie in situazioni di comprovate difficoltà economiche, che fossero meritevoli, potranno essere riservate dalle Amministrazioni comunali di appartenenza apposite borse di studio o sgravi totali e parziali degli oneri di contribuzione come determinati e disciplinati da ciascuna Amministrazione Comunale aderente.

Agli Studenti non abbienti potrà essere consentita, nei limiti delle disponibilità, l'utilizzazione degli strumenti di proprietà della Scuola.

Art. 14 - Registrazione delle lezioni e delle presenze

All'inizio di ogni lezione il Docente-Collaboratore verifica ed annota nel diario di classe le assenze ed i ritardi degli Allievi e provvede al termine della lezione a comunicarli alla Direzione ed alla Segreteria della Scuola per il successivo riscontro della giustificazione.

Dopo ogni lezione il Docente – Collaboratore completerà la compilazione del diario di classe trascrivendo l'argomento della lezione svolta ed apponendo la propria firma.

TITOLO VI ORGANI DELLA SCUOLA – FUNZIONAMENTO

Art. 15 - Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola Civica di Musica secondo le norme statutarie:

- a) Il Consiglio Scolastico;

- b) Il Direttore Artistico;
- c) Il Collegio dei Decenti - Collaboratori;
- d) L'Assemblea dei Genitori e degli Allievi.

Art.16 - Il Consiglio Scolastico

1. Compete al Consiglio rilasciare pareri in ordine agli aspetti di maggior rilievo che concernono i progetti didattico - culturali e l'attività didattica. Il Consiglio esprime parere sulla carta dei servizi della Scuola.
2. Il Consiglio elabora e propone con argomentazioni motivate piani di spesa per l'acquisto di materiale didattico, arredi, attrezzature, strumenti e accessori musicali, di manutenzione e/o riparazione da presentare per il prosieguo di competenza al soggetto gestore.
3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore Artistico, di norma due volte l'anno, all'inizio ed alla fine dell'anno scolastico, oltre che nei casi di cui al precedente comma e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Della convocazione del Consiglio è data comunicazione scritta ai componenti e al Soggetto Gestore. Copia d'ogni convocazione è affissa nella bacheca della Scuola. Le riunioni del Consiglio sono valide quando partecipino almeno tre dei suoi componenti elettivi.
4. I componenti eletti che per tre riunioni consecutive risultino assenti non giustificati decadono dalla carica. Segretario verbalizzante è il Responsabile del Soggetto Gestore di cui all'art. 6 dello Statuto o da suo incaricato, cui è affidata la responsabilità della tenuta del libro dei verbali, della predisposizione di tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento del Consiglio.
5. Nei locali della Scuola è concesso ai componenti del Consiglio scolastico il libero uso di un apposito spazio per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie d'esclusivo interesse della Scuola.
6. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti in rappresentanza degli organi di cui agli artt. 11 e 12 dello Statuto, il Direttore Artistico provvede alla relativa sostituzione chiamando a far parte del Consiglio il primo dei non eletti delle relative liste. Nel caso in cui cessino dall'incarico due componenti su tre e non sia possibile provvedere alla loro sostituzione, si procede a nuove elezioni, anche per singole categorie.

Art. 17 - Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico nello svolgimento dei suoi compiti ha piena autonomia professionale ed è nominato dal soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto della Scuola.
2. Il direttore artistico deve essere in possesso di competenze formative e professionali specialistiche in ambito didattico musicale ed esperienze direzionali - organizzative almeno di durata quinquennale.
3. Il soggetto che ricopre l'incarico di Direttore Artistico, di norma, non deve ricoprire il medesimo ruolo in altre scuole civiche di musica della regione
4. Sono di competenza del Direttore Artistico le seguenti attività:
 - a. la gestione dei rapporti con genitori e allievi;
 - b. la gestione dei rapporti con i docenti - collaboratori e la formulazione, in collaborazione con gli stessi, di programmi didattici e di produzioni - didattico artistiche della Scuola;
 - c. la promozione di iniziative e manifestazioni artistiche per lo sviluppo della cultura musicale;
 - d. la collaborazione con la segreteria per la gestione dell'attività didattica e per la predisposizione del piano degli acquisti e decidere in merito al prestito di strumenti e all'utilizzo delle aule;
 - e. ogni attribuzione definita negli indirizzi fissati negli strumenti di programmazione dell'amministrazione comunale capofila;
5. Compete, altresì al Direttore, compatibilmente con le esigenze della scuola e con provvedimento motivato, concedere in uso per limitatissimi periodi di tempo e dietro adeguate garanzie, strumenti musicali non personali o altro materiale di proprietà della Scuola alle Associazioni che li richiedessero per proprie giustificate esigenze formative e di spettacolo in relazione ad iniziative di particolare rilievo sociale.

Art.18 - Funzionamento del Collegio dei Docenti - Collaboratori

1. Tutti collaboratori della Scuola formano il collegio dei Docenti - Collaboratori, organo consultivo che si riunisce su convocazione del Direttore Artistico o dietro richiesta di almeno un quarto dei collaboratori stessi. La convocazione avviene mediante consegna entro i precedenti 10 giorni di un invito scritto da ritirare presso la Segreteria da parte di ogni insegnante, contenente l'ordine del giorno in discussione, la data e l'ora della convocazione.
2. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno, all'inizio dell'anno scolastico o nel suo corso, per discutere e verificare le modalità di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

3. I pareri espressi dal Collegio sono considerati validi se alla riunione partecipa almeno un quarto dei componenti e la risoluzione è adottata a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 19 - L'Assemblea di studenti e genitori

1. Dell'assemblea degli studenti e genitori fanno parte tutti gli allievi e i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale degli iscritti aventi minore età.

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Direttore Artistico, e ogni qual volta lo richieda un quarto degli aventi diritto a parteciparvi o per richiesta dei rappresentanti. Le sedute sono valide a condizione che partecipino almeno dieci membri e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

3. In occasione della prima riunione sono nominati - tra gli studenti maggiorenni e i genitori dei minorenni - i quattro rappresentanti nel consiglio scolastico.

4. L'assemblea, che è presieduta dai rappresentanti degli allievi nel consiglio scolastico, può formulare suggerimenti e proposte in ordine all'attività della Scuola ed alla promozione culturale nel settore musicale.

5. L'Assemblea può al suo interno favorire la costituzione di un gruppo dei genitori e/o allievi che promuova la collaborazione all'organizzazione ed all'attuazione delle attività collaterali della Scuola in collegamento con il Direttore artistico.

TITOLO VII SELEZIONE DEL PERSONALE

Art. 20 - Docenti – Collaboratori - Selezione

1. La procedura di selezione del soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto prevede espressamente, quale criterio qualitativo di valutazione per l'affidamento, il livello professionale e curriculare dei docenti- collaboratori dal medesimo individuati.

2. I collaboratori sono i responsabili dello svolgimento del programma del corso loro affidato, operano nel principio della libertà d'insegnamento, con il metodo della programmazione collegiale e del coordinamento interdisciplinare.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono definite dal soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto.

4. A norma del D.Lgs. n.165/2001, i collaboratori e musicisti dipendenti di enti pubblici possono essere incaricati solo se in possesso d'autorizzazione del datore di lavoro allo svolgimento dell'attività libero professionale.

Art. 21 - Personale ausiliario

A tutte le mansioni riconducibili alle prestazioni di personale ausiliario provvederà direttamente il soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto.

TITOLO VIII SEGRETERIA - FUNZIONAMENTO

Art. 21 - Segreteria della Scuola

La segreteria della Scuola Civica di Musica è garantita dal Soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto.

La segreteria è deputata alle procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività della Scuola di cui assume responsabilità.

Alla Segreteria compete:

a) intrattenere i rapporti amministrativi e contabili con il Comune Capofila e con i Comuni Associati, anche riguardo alle rendicontazioni dovute agli enti finanziatori;

b) l'assistenza agli organi della Scuola;

c) la gestione amministrativa e contabile della Scuola in esecuzione delle disposizioni impartite dal soggetto gestore e/o dal Direttore della Scuola anche in esecuzione di disposizioni assunte dal Consiglio Scolastico;

d) curare la corrispondenza e la pubblicazione degli atti;

e) tenere il protocollo, l'archivio e l'inventario dei beni da comunicare al Comune Capofila;

f) predisporre gli adempimenti relativi all'organizzazione interna della Scuola riguardanti iscrizioni, versamenti, formazione delle classi, rilascio di certificati ecc.

TITOLO IX CARTA DEI SERVIZI E NORME FINALI

Art. 22 - Carta dei Servizi

Entro il termine di 3 (tre) mesi dall'individuazione del soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto, su iniziativa del medesimo e la partecipazione attiva degli organi della Scuola, sarà predisposta specifica carta dei servizi della Scuola Civica di Musica che verrà approvata dal Comune Capofila.

Art. 23 - Norme finali e transitorie

Gli aspetti di carattere organizzativo, relativi al funzionamento della scuola, verranno meglio definiti nella Carta dei servizi proposta dal Soggetto gestore di cui all'art. 6 dello Statuto, individuato dal Comune Capofila.

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte, con formale delibera, sia dal Consiglio Scolastico, sia dal Collegio dei Docenti-Collaboratori.

Il presente Regolamento Generale sostituisce integralmente quello precedente approvato.



COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 29/03/2019

OGGETTO:

Scuola civica di Musica "Città di Suelli"2019- Modifica al Regolamento generale e allo Statuto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).